

Prima lettura del Decreto Bersani

Prima lettura del D.L. “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e contrasto all’evasione fiscale (testo provvisorio pubblicato sul Sole 24 ore del 02.07.2006).

TITOLO I

Misure per lo sviluppo della concorrenza

Art. 1 – indica le motivazioni dell’urgenza con riferimento alla necessità di adeguare la normativa italiana ai principi comunitari ed alle raccomandazioni e pareri della Commissione Europea, dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato e delle Autorità di Settore.

Art. 2 – Attività libero professionali ed intellettuali:

a) abrogazione delle norme che prevedono tariffe obbligatorie minime o fisse (***si noti che dovrebbero comunque rimanere in vita le tariffe per le attività professionali, con il solo divieto della loro inderogabilità al di sotto del minimo, poiché lo stesso decreto ai successivi articoli:***

27) – compenso per gli arbitri - e 36 comma 21a 2) – modifica della percentuale di riduzione dei compensi per i Notai per il trasferimento di immobili tra privati - continua a far riferimento alle tariffe legali e notariili stesse, presupponendo quindi la loro sopravvivenza) e di ogni altra norma che impedisce di concordare compensi “parametrati” al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, (***con conseguente sostanziale abrogazione del divieto del patto di quota lite***) mentre sono fatte salve le tariffe massime prefissate in via generale a tutela degli utenti e quelle riguardanti l’esercizio delle professioni nell’ambito del servizio sanitario nazionale;

b) abrogazione delle norme che impediscono di pubblicizzare l’attività professionale, le specializzazioni ed i prezzi dei servizi offerti;

c) abrogazione delle norme che impediscono di la creazione di società ed associazioni multidisciplinari, con il solo limite, per ciascun professionista, di non poter partecipare a più di una società o associazione multidisciplinare. Gli Ordini professionali devono adeguare statuti e regolamenti entro il 01.01.2007, pena la nullità delle disposizioni confligenti.

Art. 3 – Distribuzione Commerciale

Vengono aboliti:

a) per l’esercizio di attività commerciali la necessaria iscrizione a registri abilitanti o il possesso di requisiti professionali soggettivi, con la sola eccezione di quelli relativi alla tutela della salute e la tutela igienico sanitaria degli alimenti;

b) la previsione del rispetto di distanze obbligatorie tra esercizi commerciali simili;

c) le limitazioni merceologiche;

d) limiti relativi a quote di mercato predefinite o calcolate sul volume di vendite definite a livello regionale o sub regionale;

e) restrizioni alla possibilità di effettuare vendite promozionali;

f) Le regioni ed i comuni devono adeguare la loro normativa entro il 01.01.2007.

(per superare la riserva di legge sulla competenza regionale in materia di commercio, la norma viene giustificata con la necessità di adeguare la disciplina del commercio alla normativa

comunitaria ed ai principi costituzionali di cui all'art 117, qualificato come principio fondamentale dell'ordinamento nazionale).

Art. 4 – Panificazione

L'impianto di nuovi panifici e il trasferimento o la trasformazione di quelli preesistenti potrà essere effettuata con la sola dichiarazione di inizio attività previa autorizzazione dell'ASL in merito ai requisiti igienico sanitari e autorizzazione della competente autorità per l'emissione di fumi in atmosfera.

Art. 5 – Distribuzione di farmaci

a) Potranno essere venduti i farmaci da banco negli esercizi di vicinato con superficie superiore a 150 o 250 mq e nelle medie e grandi strutture di vendita, negli orari di apertura dei negozi ed a condizione che tale vendita sia effettuata in una area delimitata e con l'assistenza di farmacisti.

b) Per quanto riguarda i farmaci non rimborsabili, i grossisti non avranno più l'obbligo di detenere almeno il 90% delle specialità in commercio;

c) Vengono abrogate le norme che impongono: alle società abilitate il limite di gestire una sola farmacia nel territorio della provincia ove la società ha sede; a ciascun farmacista di partecipare ad una sola società; a ciascun farmacista di esercitare solo nel territorio della provincia presso il cui albo è iscritto;

d) Vengono altresì abrogate le norme a favore degli eredi dei farmacisti titolari di farmacie.

Art. 6 – Taxi

Viene introdotta la possibilità per i Comuni di rilasciare licenze di taxi cumulative, eccedenti l'attuale programmazione numerica. **(in sostanza si introduce l'esercizio dell'attività del servizio taxi anche in forma di impresa)**

Art. 7 – Passaggi di proprietà di beni mobili registrati

Le autentiche degli atti e delle dichiarazioni relative potranno essere effettuate dagli uffici comunali e presso gli sportelli telematici dell'automobilista che potranno richiedere solo il pagamento dei diritti di segreteria.

Art. 8 – RCA

Divieto di nuovi contratti di agenzia assicurativa con esclusiva con imposizione di prezzi minimi, con la previsione della sanzione della nullità, al 01.01.2008, dei contratti con esclusiva attualmente in vigore.

Art. 9 – Sistema informativo dei prezzi del settore agro-alimentare

Gli enti locali potranno collegarsi al sistema Consorzio obbligatorio infomercati ed i dati aggregati dovranno essere pubblicati sul sito Internet e su testate giornalistiche e televisive.

Art. 10 – Conti Correnti bancari

a) La Banca dovrà comunicare per iscritto ogni variazione delle condizioni contrattuali (che nei contratti di durata è lecita qualora esista giustificato motivo) con un preavviso minimo di 30 giorni, a pena di inefficacia se pregiudizievole per il cliente, e questi potrà recedere dal contratto senza spese ed alle condizioni precedenti, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

b) Le variazioni conseguenti alla modifica del tasso di riferimento devono operare contestualmente sia sui tassi debitori che sui tassi creditori.

Art. 11 – Soppressione di Commissioni

a) Sono soppresse le commissioni comunali per il commercio, le commissioni presso le Camere di commercio per la tenuta dell'albo dei mediatori e degli agenti di commercio e le relative funzioni sono esercitate, per i Comuni, dai titolari dei relativi procedimenti amministrativi, per le Camere di commercio da esse stesse e dal Ministero dello Sviluppo economico.

b) Delle commissioni giudicatrici degli agenti di affari in mediazione non possono far parte gli agenti e dei comitati tecnici per la rilevazione degli usi presso le camere di commercio non possono far parte i rappresentanti di categorie aventi interesse diretto nella materia oggetto di rilevazione.

Art. 12 – Circolazione di veicoli e trasporto Comunale

a) I comuni possono autorizzare il trasporto pubblico anche a operatori privati, fermo il divieto di aiuti finanziari, ed i comuni sede di scali ferroviari e aerei e portuali devono consentire l'accesso allo scalo di quei soggetti autorizzati dai comuni del bacino servito.

b) A tutela del diritto alla salute ed alla sicurezza statale i comuni possono stabilire limitazioni alla circolazione di categorie di veicoli nel territorio e le infrazioni a tali divieti possono essere rilevate con impiego di strumenti fotografici o informatici.

Art. 13 – Autorità garante per la concorrenza ed il mercato

a) L'Autorità, in caso di urgenza, potrà adottare misure cautelari, il cui mancato rispetto potrà comportare una sanzione fino al 3% del fatturato.

b) Fino alla decisione che accerta l'infrazione, le imprese potranno proporre degli impegni che, se ritenuti congrui, saranno resi obbligatori dall'Autorità con conseguente chiusura del procedimento di infrazione. In caso di inadempimento della Impresa, l'Autorità potrà irrogare una sanzione fino al 10% del fatturato.

c) L'Autorità definirà con provvedimento generale i casi in cui, a fronte della qualificata collaborazione delle imprese nell'attività di accertamento delle infrazioni, la sanzione amministrativa potrà essere ridotta in misura non superiore alla metà.

TITOLO II

Misure per la ripresa degli interventi strutturali e la razionalizzazione della spesa pubblica

CAPO I

Misure per la ripresa degli interventi strutturali

Art. 14 – Contratto Collettivo trasporto pubblico locale 2004-2005. Il contributo di 60 milioni a favore delle regioni verrà corrisposto senza la previa riduzione dei trasferimenti erariali nei confronti delle predette regioni.

Art. 15 - Anas e Ferrovie SPA

Per l'anno 2006 il Sistema alta velocità TAV riceverà un contributo aggiuntivo in conto impianti fino ad un massimo di € 1.800.000.000,00 e l'Anas avrà un finanziamento aggiuntivo di € 1.000.000.000,00.

Art. 16 – Fondo nazionale per il Servizio Civile, le politiche sociali e lo spettacolo Tali fondi vengono incrementati rispettivamente di € 30.000.000,00 per il 2006 (servizio civile), € 300.000.000,00 annui per il triennio 2006-2008 (politiche sociali) e € 50.000.000,00 per il triennio 2006-2008 (spettacolo).

CAPO II

Interventi per il sostegno della famiglia

Art. 17 – Osservatorio nazionale sulla famiglia. Nuova istituzione con uno stanziamento annuo di € 1.000.000,00;

Art. 18 – Progetti di conciliazione dei tempi di lavoro e cura. Stanziamento di € 20.000.000,00 (2006) a favore del Ministero delle politiche della famiglia per sostenere e finanziare progetti innovativi degli enti locali (50% della spesa prevista per ciascun progetto) per la conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura delle famiglie.

Art. 19 – Assistenti familiari

Stanziamento di € 6.000.000.(2006) al Ministero delle politiche della famiglia a sostegno di progetti Regionali per la valorizzazione dell'attività degli assistenti familiari a favore delle persone non autosufficienti, disabili o anziane.

Art. 20 – Osservatorio per il contrasto della pedofilia.

Viene incrementato di € 500.000,00 il relativo fondo.

Art. 21 – Osservatorio nazionale per l'infanzia.

Viene incrementato di € 500.000,00 il relativo fondo.

Art.22 – Adozioni internazionali.

Viene incrementato di € 2.000.000,00 (2006) il relativo fondo di sostegno.

Art.23 – Editoria.

Riduzione di € 80.000.000,00 e rideterminazione dei contributi a favore della editoria.

Art. 24 – Spese di Giustizia

a) il pagamento delle spese di giustizia non potrà essere anticipato dagli uffici postali e dovrà essere effettuato secondo le norme ordinarie della contabilità generale dello Stato.

b) lo stanziamento previsto in bilancio per le spese di giustizia viene ridotto di € 50.000.000,00 per il 2006, € 100.000.000,00 per il 2007 ed € 200.000.000,00 a decorrere dal 2008.

c) per i ricorsi ordinari al TAR ed Consiglio di Stato il contributo sarà di € 500,00, mentre per le istanze cautelari, per i giudizi di ottemperanza, il contributo sarà di € 250,00.

Art. 25 – Riduzione spese di funzionamento enti ed organismi pubblici non territoriali

(si rimanda al testo)

Art. 26 – Università non statali

Riduzione dell'autorizzazione di spesa

Art. 27 – Contenimento spesa per compensi spettanti agli arbitri

Si prevede l'applicazione inderogabile (sic !) a qualsiasi procedura arbitrale, anche quelle previste da norme speciali, ed anche nei confronti di chi non sia avvocato, delle tariffe forensi per l'arbitrato.

(sembra in conflitto con la norma di cui all'art. 2)

Art. 28 – Misure di contenimento con responsabilizzazione delle amministrazioni **(si rimanda al testo)**

Art. 29 – Controlli e sanzioni per il mancato rispetto della regola del contenimento della spesa da parte degli enti inseriti nel conto economico consolidato delle AA.PP.

(si rimanda al testo)

Art. 30 – Riduzione del limite di spesa annua per studi, consulenza, viaggi e rappresentanza.

(si rimanda al testo)

Art. 31 – Contrattazione integrativa

(si rimanda al testo)

Art. 32 – Diarie per missioni all'estero

(si rimanda al testo)

Art. 33 – Contenimento spesa per commissioni, comitati ed altri organismi

(si rimanda al testo)

Art. 34 – Verifica delle economie in materia di personale per regioni ed Enti locali

(si rimanda al testo)

Art. 35 – Riorganizzazione del servizio di controllo interno

(si rimanda al testo)

TITOLO III

Misure in materia di contrasto all'evasione ed alla elusione fiscale, di recupero di base imponibile.

Art. 36 – Misure di contrasto all'evasione ed alla elusione fiscale

1. si applicherà l' aliquota IVA del 20% alle consumazioni obbligatorie di discoteche e sale da ballo
2. si prevede il potere dell'Ufficio IVA di procedere, senza previa ispezione, alla rettifica della dichiarazione annuale in relazione ad operazioni di cessioni di immobili e relative pertinenze, se l'esistenza di operazioni imponibili o l'inesattezza delle indicazioni fornite dal contribuente sono desunte sulla base del valore normale determinato ai sensi dell'art 14 del presente decreto (**il richiamo è incomprensibile poiché l'art. 14 s occupa del Contratto Collettivo 2004-2005 del trasporto pubblico locale. Neppure il comma 14 dell'art 36 può essere utilizzato poiché si riferisce alla presunzione di residenza, nel territorio dello Stato, di holding estere amministrate in prevalenza dai soggetti italiani**).

3. Per i redditi d'impresa delle persone fisiche (**anche quelli derivanti dall'esercizio di imprese minori e arti e professioni**) l'ufficio delle imposte potrà prescindere dalle risultanze delle scritture contabili ed operare anche in base a presunzioni, oltre che nei casi attualmente previsti (**omessa indicazione del reddito d'impresa nella dichiarazione, mancata tenuta o sottrazione delle scritture contabili, omissione, falsità, inesattezza o irregolarità formali delle scritture, gravi, numerose e ripetute, mancata risposta agli inviti dell'Ufficio**), anche nel caso di infedeltà dell'indicazione dei ricavi provenienti dalla cessione di beni immobili, o dalla costituzione o cessione di diritti reali o di godimento sugli stessi, infedeltà desunta sulla base del valore normale di detti beni determinato ai sensi dell'art. 9, comma 3 del TUIR (**prezzo mediamente praticato per beni della medesima specie nel luogo e nel tempo in cui il bene è stato acquistato**). 4. E' abrogata la disposizione che escludeva la possibilità di rettifica di valore, ai fini IVA, qualora il corrispettivo indicato in atto non fosse inferiore al valore determinato ai fini dell'imposta di registro mediante applicazione dei coefficienti ai valori catastali.

5. Per il settore edile si prevede che al pagamento dell'IVA afferente a prestazioni di servizi, compresa la prestazione di mano d'opera rese da subappaltatori, siano tenute le imprese che svolgono attività di costruzione o ristrutturazione, oppure l'appaltatore o il subappaltatore principale) a favore delle quali i servizi o la mano d'opera sia stata resa.

6. **(tale previsione si applicherà però dopo l'autorizzazione della Commissione Europea).**

7. **a)** la soglia di punibilità per l'omessa dichiarazione (redditi o IVA) viene ridotta da Lire 150.000.000. ad € 50.000,00 di imposta evasa; **b)** viene introdotta la sanzione della reclusione da sei mesi a due anni per chi non versa entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo, l'IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale per un importo superiore ad e 50.000,00; **c)** viene introdotta la sanzione della reclusione da sei mesi a due anni per chi, nel corso di un anno solare, compensa l'IVA dovuta per oltre € 50.000,00 con crediti non spettanti o inesistenti.

8. **a)** Viene modificato come segue il regime dell'esenzione dall'IVA: per le locazioni, gli affitti (comprese le risoluzioni e le cessioni dei contratti e le proroghe) di terreni ed aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio dei veicoli per le quali negli strumenti urbanistici non prevedano la destinazione edificatoria, e dei fabbricati, comprese le pertinenze e le scorte ed in genere i beni mobili destinati durevolmente a servizio degli immobili locati ed affittati, viene eliminata l'eccezione relativa ai beni strumentali non suscettibili di diversa utilizzazione ed ai beni destinati ad uso di civile abitazione locati dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita; **b)** è introdotta l'esenzione generale dal campo di applicazione IVA per la cessioni di fabbricati o porzione di fabbricato **(senza alcuna specificazione della destinazione, se solo abitativa o diversa)** con la sola eccezione di quelle effettuate, entro 5 anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento di ristrutturazione, dalle imprese costruttrici o dalle imprese che vi hanno eseguito, , anche tramite appaltatori, lavori di ristrutturazione; **c)** la detrazione dell'IVA relativa all'acquisto di fabbricati, o porzioni di essi, a destinazione abitativa, o relativa alla locazione, manutenzione, recupero o gestione degli stessi, sarà ammessa solo per le imprese il cui oggetto principale sia l'attività di costruzione **(e non più quindi anche l'attività di rivendita dei fabbricati)**; **d)** conseguentemente viene esclusa l'eccezione alla applicazione unitaria dell'IVA per i soggetti che effettuano locazioni, **(non più esenti da imposta)**, di fabbricati a destinazione abitativa sia locazione di altri fabbricati o di altri immobili; **e)** nella Tabella A parte terza, allegata, il n° 127 ter è soppresso.

9. Si prevede che in sede di prima applicazione delle norme di cui all'articolo precedente, le imposte dovute a seguito della rettifica della detrazione, sia versata in 3 rate annuali la prima delle quali entro il 27.12.2006, salvo compensazione con i crediti risultanti dalle liquidazioni periodiche.

10. Saranno considerate operazioni esenti dal campo di applicazione dell'IVA, **se non derivanti da contratti di locazione finanziaria**, le locazioni non finanziarie ed affitti di terreni ed aziende agricole etc, le cessioni di fabbricati effettuate entro i 5 anni dagli interventi di costruzione o ristrutturazione eseguiti direttamente od indirettamente dalle imprese costruttrici.

11. Non si potrà più immatricolare come "autocarri" gli autoveicoli i cui eventuali adattamenti non impediscano il trasporto privato di persone.

12. **a)** Gli esercenti arti e professioni sono obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio della attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese;

b) i compensi dovranno essere riscossi unicamente a mezzo assegni non trasferibili, bonifici, , o altre modalità di pagamento bancario o postale o elettronico salvo che per importi unitari inferiori di € 100,00.

13. Sono considerate esistenti nel territorio dello Stato, e quindi soggetti passivi dell'imposta sulle società, le holding estere di controllo che, salvo prova contraria, siano controllate da soggetti italiani o i cui organi amministrativi siano composti in maggioranza da soggetti **residenti** nel territorio dello Stato.

14. La norma precedente si applica a partire dal periodo di imposta in corso.

15. L'indice di valutazione delle società di comodo sono modificati nel senso che si ritiene di comodo, **(salva prova contraria e con l'eccezione per: i soggetti che siano costretti normativamente a costituirsi in forma di SPA; per i soggetti nel primo periodo di imposta; per le società in**

amministrazione controllata o straordinaria; per società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani; per le società con un numero di soci non inferiori a 100) la società i cui ricavi complessivi, sommati all'incremento delle rimanenze e dei proventi (esclusi quelli straordinari) è inferiore alla somma degli importi che si ricavano applicando i seguenti coefficienti: **(i)** 2% (**al posto dell'1%**) del valore di azioni o partecipazioni, anche se costituiscono immobilizzazioni finanziarie, aumentato dei crediti;

(ii) il 6% (**al posto del 4%**) delle immobilizzazioni immobiliari anche in locazione finanziaria; **(iii)** il 15% delle altre immobilizzazioni anche in locazione finanziaria. In tal caso, e salvo l'ordinario potere di accertamento, il reddito imponibile non sarà inferiore all'applicazione, al valore dei beni posseduti, delle seguenti percentuali: **a)** 1,50% sui beni di cui sub **(i)** ; **b)** 4,75% sui beni di cui sub **(ii)** ; il 12% sulle altre immobilizzazioni anche in locazione finanziaria. Le perdite degli esercizi precedenti potranno essere portate in detrazione della parte di reddito eccedente il reddito minimo ; Le società di comodo non può essere ammessa al rimborso né può compensare l'eventuale eccedenza di credito IVA e qualora per 3 periodi di imposta consecutivi non vengano effettuate operazioni soggette ad IVA l'eccedenza di credito IVA non è ulteriormente riportabile a scemuto dell'IVA relativa a periodi successivi. La società può chiedere la disapplicazione di tali norme in presenza di oggettive situazioni di carattere straordinario.

16. Le norme che precedono si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

17. In caso di fusioni di società con retrodatazione degli effetti fiscali, si applicano le limitazioni di cui all'art. 172 comma 7 TUIR anche al risultato negativo determinabile secondo le regole ordinarie che si sarebbe generato autonomamente in capo ai soggetti partecipanti alla fusione in relazione al periodo che intercorre tra l'inizio del periodo di imposta e la data antecedente a quella di efficacia giuridica della fusione (**data in cui è eseguita l'ultima delle trascrizioni dell'atto di fusione prevista dall'art. 2504 c.c.**).

18. La norma che precede si applica alle fusioni deliberate successivamente all'entrata in vigore del decreto.

19. Le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio sono condizionate a che il costo della relativa mano d'opera sia evidenziato in fattura.

20. La norma che precede si applica alle spese sostenute successivamente all'entrata in vigore del Decreto.

21. Le seguenti norme introdotte dalla finanziaria 2005 "In deroga alla disciplina di cui all'articolo 43 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, per le sole cessioni fra persone fisiche che non agiscano nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, all'atto della cessione e su richiesta della parte acquirente resa al notaio, la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 52, commi 4 e 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, indipendentemente dal corrispettivo pattuito indicato nell'atto. Gli onorari notarili sono ridotti del 20 per cento. 498. I contribuenti che si avvalgono delle disposizioni di cui ai commi 496 e 497 sono esclusi dai controlli di cui al comma 495 e nei loro confronti non trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 38, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986" sono modificate nel senso che: (i) viene introdotto l'obbligo di indicare in atto il corrispettivo pattuito; (ii) gli onorari notarili vengono ridotti del 30%; (iii) se viene occultato anche in parte il corrispettivo pattuito, l'imposta si calcola su di questo (**e non sul valore determinato ai fini dell'imposta di registro mediante l'applicazione dei coefficienti moltiplicatori alle rendite catastali**) e viene applicata la sanzione amministrativa dal 50 al 100% della differenza tra l'imposta dovuta e quella applicata sulla base del corrispettivo dichiarato, detratta l'imposta eventualmente irrogata ai sensi dell'art 71 del DPR 131/86 (dal 100 al 200% della maggiore imposta dovuta).

22. Nelle cessioni di immobili, comprese quelle soggette ad IVA, le parti devono dichiarare (con la forma della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà): (i) le modalità specifiche di pagamento del corrispettivo;(ii) se si sono avvalse dell'opera di un mediatore ed in caso affermativo l'ammontare del compenso corrisposto, le modalità del suo pagamento e gli estremi fiscali dell'agente immobiliare. Le omesse o incomplete o mendaci dichiarazioni sono sanzionate con la sanzione amministrativa da € 500,00 ad € 10.000,00 ed i beni trasferiti saranno oggetto ad accertamento del loro valore normale.

23. Le norme di cui ai due precedenti commi (21 e 22) si applicano agli atti formati il secondo giorno successivo alla pubblicazione del Decreto sulla Gazzetta ufficiale.

24. I poteri degli Uffici tributari potranno essere esercitati anche in materia di imposta di registro, catastali ed ipotecarie e la mancata esibizione o il rifiuto di esibire scritture contabili rilevanti o il non ottemperare alle richieste degli Uffici del registro sarà punita con le sanzioni previste in materia di imposte dirette, imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi dal D.Lgs. 18.12.1997 n° 471.

25. I dipendenti della Riscossione S.p.A., previa autorizzazione del Direttore generale ed ai fini della riscossione mediante ruolo, potranno utilizzare i dati relativi ai rapporti di conto o di deposito intrattenuti con Banche o Uffici postali di cui dispone l'agenzia delle entrate (anagrafe tributaria).

26. Gli stessi dipendenti di riscossione S.p.A. possono accedere a tutti gli altri dati rilevanti in possesso di soggetti pubblici o privati (***norma confligente con il diritto della privacy***).

27. Con provvedimento delle agenzie delle entrate sarà definito il contenuto e le modalità di trasmissione con cui tutti gli operatori del settore delle assicurazioni devono comunicare all'anagrafe tributaria l'ammontare di ogni danno liquidato, la sua causale, e gli estremi del beneficiario.

28. Ogni appaltatore risponde in solido con il subappaltatore del versamento delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro nonché dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore (***sembra ovvio dover aggiungere che ciò si avrà solo nei limiti del subappalto***).

29. La responsabilità solidale però verrà meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la relativa documentazione, che gli adempimenti di cui comma 28, concernenti l'opera affidata, sono stati correttamente eseguiti. L'appaltatore potrà sospendere i pagamenti fintantoché tale documentazione non gli sia esibita dal subappaltatore (***e occorre intendere che l'appaltatore potrà estrarne e trattenere copia***).

30. Gli importi eventualmente dovuti a titolo di solidarietà non possono eccedere il valore del subappalto.

31. L'appaltatore dovrà essere destinatario degli atti notificandi, a pena di decadenza, al subappaltatore, fermo restando che la competenza degli Uffici si determinerà in relazione alla sede del subappaltatore.

32. Il Committente, a pena della sanzione di cui al comma che segue, pagherà il corrispettivo all'appaltatore solo dopo aver verificato, tramite l'esibizione cui questi è onerato, che tutti gli adempimenti di cui al comma 28 che precede sono stati regolarmente effettuati.

33. L'inosservanza di tali modalità di pagamento, nel caso in cui l'appaltatore non abbia eseguito gli adempimenti a favore dei dipendenti, comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 5.000,00 ad € 200.000,00. (***occorre quindi intendere che il Committente potrà rifiutare il pagamento nel caso in cui l'appaltatore non gli esibisca, permettendo di estrarne copia, la documentazione comprovante il rispetto degli adempimenti di cui al comma 28***).

34. Le norme di cui ai commi precedenti – da 28 a 33 – si applicano ai contratti di appalto conclusi successivamente all'entrata in vigore del decreto ed ai soggetti che stipulano i predetti contratti nell'ambito di attività rilevanti ai fini IVA (***sembra quindi escludersi l'applicabilità delle predette norme quando sia coinvolto un privato***).

35. Vengono estesi all'Agenzia della Dogana i poteri di acquisizione di dati e di istruttoria di cui godono gli Uffici delle entrate, per contrastare le violazioni tributarie connesse alle dichiarazioni fraudolente di valore.

Art. 37 – Recupero di base imponibile

1. Sono soppresse le voci n° 62,64,123 bis,127 decies della Tabella A, Parte III allegata al Dpr 633/72 (IVA al 10%) e la voce n° 122 è sostituita con il riferimento alla prestazione di servizi relativi alla

fornitura e distribuzione di calore-energia per uso domestico derivante dall'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.

2. Ai fini della tassazione sia diretta che indiretta, sono considerate edificabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale anche semplicemente adottato dal Comune.

3. In materia di tassazione degli utili da partecipazione, e con riferimento a quelli derivanti da partecipazioni in società residenti in Paesi o territori con regime fiscale privilegiato, si dispone la sostituzione di "utili relativi" con "utili provenienti" (**ma il testo già recita così?**).

4. La norma di cui al comma che precede si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto.

5. Viene limitata la possibilità di superare la misura massima ammortamento nel senso che sono escluse le autovetture ed i caravan.

6. Le disposizioni del comma 4 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al momento dell'entrata in vigore del Decreto anche per le autovetture ed i caravan acquistati precedentemente.

7. Le quote di ammortamento dei fabbricati strumentali deve essere effettuato sul valore al netto dell'area di sedime (comprese le pertinenze) il cui costo è quantificato nella somma maggiore tra quella esposta in bilancio e quello corrispondente al 20% , e per i fabbricati industriali al 30%, del costo complessivo.

8. La norma di cui comma 6 si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del Decreto anche per fabbricati edificati o acquisiti precedentemente.

9. In caso di opzione per la tassazione per trasparenza le perdite fiscali dei soci relative agli esercizi precedenti all'esercizio dell'opzione, non possono essere utilizzate per compensare redditi imputati alle società partecipate.

10. La norma di cui all'art. 116 TUIR (Opzione per la trasparenza) di cui al comma 2 viene integrata con riferimento anche al 4° periodo dell'art. 115 comma 3 ed al 4° periodo dell'art. 8 comma 3.

11. Le disposizioni precedenti hanno effetto dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto.

12. Viene limitata ai primi 3 periodi di imposta dalla data di costituzione e a condizione che si tratti di nuove attività produttiva la possibilità di riporto delle perdite di cui all'art. 84 comma 2 TUIR.

13. Viene limitato ad 8 esercizi successivi la possibilità di computare in diminuzione del reddito, le perdite realizzate nei 3 periodi di imposta, precedenti all'entrata in vigore del presente Decreto ma prive dei requisiti di cui all'art. 84 comma 2 come modificato dal precedente comma 11.

14. Le disposizioni di cui al comma 11 si applicano a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto.

15. Viene abrogata la disposizione che prevedeva il beneficio dell'applicazione dell'imposta di registro all'1% e delle imposte catastali ed ipotecarie in misura fissa per i trasferimenti di aree soggette a piani urbanistici particolareggiati a condizione che la loro utilizzazione edificatoria avvenisse entro 5 anni dal trasferimento.

16. In materia di opzione per la trasparenza fiscale viene soppresso il 2° periodo del comma 1 dell'art. 116 TUIR e si prevede che "le plusvalenze di cui all'art 87 e gli utili di cui all'art. 89 commi 2 e 3 concorrono a formare il reddito imponibile nella misura indicata rispettivamente all'art. 58 comma 2 e 59.

17. Le disposizioni di cui al comma che precede si applica dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto.

18. Le minusvalenze dei beni d'impresa, diversi da quelli di cui all'art.85 1 e 87, non sono più deducibili se realizzate per assegnazione ai soci, o per utilizzazione per finalità estranee alla impresa.

19. La norma che precede si applica dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto.

20. Viene eliminata la possibilità di ridurre del 2 o del 4% (per opere o servizi eseguiti all'estero) il valore delle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale.

21. Tale disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto.

22. Le agevolazioni per gli immobili “notificati” si applicano solo per le unità accatastate come abitazioni ed effettivamente adibite a tale uso.
23. La regolarizzazione delle posizioni potrà avvenire mediante pagamento dilazionato.
24. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto: (i) è soppresso il comma 2 dell’art. 11 della legge 413/91; (ii) l’estimo minore si applica solo all’unità adibita ad abitazione principale.
25. Si elimina la possibilità per i non residenti di dedurre dalla base imponibile gli oneri deducibili e le deduzioni (artt. 10,11 e 12 TUIR).
26. Si modifica, abolendo il comma 1 bis dell’art. 19 TUIR, il metodo di calcolo dell’aliquota a cui assoggettare le indennità di fine rapporto.
27. La ritenuta alla fonte del 20% dovrà essere applicata anche in caso di corresponsione di compensi a terzi mediante l’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere.
28. In caso di Stock Option la plusvalenza realizzata con l’esercizio dell’opzione concorrerà alla determinazione del reddito da lavoro dipendente.
29. Tale norma si applica alle azioni la cui assegnazione si effettua successivamente all’entrata in vigore del decreto.
30. Viene modificata e limitata la possibilità di computare le perdite derivanti dall’esercizio di attività commerciale e di arti e professioni a detrazione del reddito complessivo. (art. 8 TUIR)
31. La norma che precede si applica ai redditi ed alle perdite realizzate dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto.
32. Per i lavoratori autonomi il reddito sarà formato anche dalle plusvalenze realizzate mediante la cessione di beni strumentali, anche se realizzate mediante il risarcimento assicurativo o tramite destinazione del bene ad uso personale o per finalità estranee alla professione ed all’arte, nonché i corrispettivi percepiti a seguito della cessione di clientela o di elementi immateriali riferibili all’attività artistica o professionale (***tale norma introduce la possibilità di atti di cessione onerosa di studi professionali o di quote degli stessi***). Viene altresì introdotta la possibilità di deduzione integrale delle spese di viaggio se anticipate dal Cliente ma evidenziate in fattura.
33. Deroga all’art. 3 della Legge 27.07.2000 n° 212.
34. Abolizione dei privilegi fiscali per Campione di Italia (art. 188 TUIR).
35. Questa norma cerca di evitare la doppia deducibilità di contributi i cui termini di versamento siano sospesi in conseguenza di calamità pubbliche.
36. Questa norma abroga disposizioni normative confliggenti con la precedente, sempre in materia di determinazione delle conseguenze, anche sulla formazione della base imponibile, della proroga o sospensione di termini di pagamento di tasse e tributi.
37. Questa norma modifica il regime delle deduzioni operabili in sede di determinazione della base imponibile per le addizionali all’imposta sul reddito delle persone fisiche.
38. Questa norma prevede che le disposizioni del Decreto dovranno essere subito applicate per determinare l’acconto dovuto per l’imposta sul reddito delle società.
- Art. 38 – Disposizioni in materia di accertamento, semplificazione ed altre misure di carattere finanziario.
- 1) Viene esteso ai Curatori fallimentari ed al commissario liquidatore la qualifica di sostituto di imposta per il pagamento della ritenuta, a titolo di acconto di imposta, sui compensi corrisposti a terzi.
- 2) ***(***si rimanda al testo***)
- 3) ***(***si rimanda al testo***)
- 4) ***(***si rimanda al testo***)
- 5) ***(***si rimanda al testo***)
- 6) ***(***si rimanda al testo***)
- 7) ***(***si rimanda al testo***)
- 8) Reintroduce per i commercianti l’obbligo di tenuta dell’elenco clienti e fornitori da comunicare, con modalità informatiche che saranno stabilite, all’Ufficio tributario competente.
- 9) ***(***si rimanda al testo***)
- 10) ***(***si rimanda al testo***)

- 11) ***(*si rimanda al testo*)
- 12) ***(*si rimanda al testo*)
- 13) ***(*si rimanda al testo*)
- 14) ***(*si rimanda al testo*)
- 15) Introduce una possibilità di esonero dal versamento IVA e da tutti gli altri adempimenti previsti nei 15 commi successivi, per persone fisiche esercenti attività commerciali, agricole e professionali che realizzano un volume di affari non superiore a € 7.000,00
- 16) Estende alle cessioni di beni da parte di soggetti in regime di franchigia alcuni effetti delle norme in materia di cessioni intracomunitarie.
- 17) Prevede che i commi 15 e 16 entrino in vigore a partire dal periodo di imposta successivo a quello di entrata in vigore del Decreto.
- 18) Questa norma prevede che l'attribuzione del numero di partita IVA sia subordinata ad una serie di riscontri e verifiche, salvo la possibilità di attribuzione di un numero di P. IVA provvisorio e temporaneo per l'acquisto di beni e servizi.
- 19) La norma che precede si applicherà a decorrere dal 01.09.2006.
- 20) Prevede l'effettuazione di controlli sui titolari di Partita IVA a i fini di evitare frodi.
- 21) Prevede che le Camere di Commercio comunichino all'anagrafe tributaria tutti i dati relativi alle domande di iscrizione, modifica e cancellazione nonché i dati dei bilanci di esercizio disponibili.
- 22) Idem
- 23) Idem
- 24) ***(*si rimanda al testo*)
- 25) ***(*si rimanda al testo*)
- 26) ***(*si rimanda al testo*)
- 27) Modifica le modalità di notifica degli atti relativi ai procedimenti fiscali.
- 28) Idem
- 29) ***(*si rimanda al testo*)
- 30) ***(*si rimanda al testo*)
- 31) ***(*si rimanda al testo*)
- 32) ***(*si rimanda al testo*)
- 33) Prevede l'obbligo per i commercianti di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate, e per ciascun punto vendita, l'ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi.
- 34) Una volta definite le modalità tecniche di trasmissione, questa sostituirà l'obbligo dell'annotazione in registro delle operazioni giornaliere.
- 35) ***(*si rimanda al testo*)
- 36) ***(*si rimanda al testo*)
- 37) ***(*si rimanda al testo*)
- 38) Questa norma ridisegna il quadro dei trasferimenti non speculativi di immobili, prevedendo che in caso di cessione onerosa di immobili ricevuti a titolo di donazione il periodo di 5 anni decorre dalla data di acquisto da parte del donante.
- 39) ***(*si rimanda al testo*)
- 40) ***(*si rimanda al testo*)
- 41) ***(*si rimanda al testo*)
- 42) ***(*si rimanda al testo*)
- 43) ***(*si rimanda al testo*)
- 44) ***(*si rimanda al testo*)
- 45) Modifica le aliquote di deducibilità delle quote di ammortamento dei costi per Brevetti - da 1/3 al 50%- e per Marchi da un decimo ad un diciottesimo.
- 46) ***(*si rimanda al testo*)
- 47) Modifica parzialmente, introducendovi le spese per studi e ricerche, il regime delle spese e dei costi deducibili.
- 48) ***(*si rimanda al testo*)

49) Impone ai titolari di partita IVA l'obbligo di pagamento telematico, anche tramite intermediari, delle imposte, dei contributi etc.

50) ***(*si rimanda al testo*)

51) ***(*si rimanda al testo*)

52) ***(*si rimanda al testo*)

53) ***(*si rimanda al testo*)

54) ***(*si rimanda al testo*)

55) L'ICI potrà essere liquidata in sede di dichiarazione dei redditi.

56) ***(*si rimanda al testo*)

57) ***(*si rimanda al testo*)

Art. 39 - Misure di contrasto del gioco illegale Commi da 1 a 8 – omissis

Art. 40 – Modifiche disciplina esenzione ICI

Omissis

Art. 41 – Copertura finanziaria

Omissis

Art. 42 – Entrata in vigore

Il giorno della pubblicazione in gazzetta ufficiale.